



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ART. 1 FONTI NORMATIVE	2
ART. 2 PRINCIPI GENERALI	2
ART. 3 SCOPO	3
ART. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE	3
ART. 5 ACCREDITAMENTO	4
ART. 6 CONVENZIONE	5
ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA	6
ART. 8 RESPONSABILITA' E COMPITI	6
ART. 9 SPAZI A DISPOSIZIONE	8
ART. 10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI	8
ART. 11 FORMAZIONE	8
ART. 12 UTILIZZO DEL MARCHIO E AGGIORNAMENTO DATI	8
ART. 13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE <i>(DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 117 DEL 3.7.2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106)</i>	9
ART. 14 APPLICAZIONE	9

<i>Redazione</i>	<i>Verifica</i>	<i>Data</i>	<i>Rev.</i>	<i>Descrizione modifica</i>
GV	PRIVACY: SC	22.12.2018	0	Prima emissione

Responsabile del procedimento Firma
Pratica trattata da Dott.ssa Graziella Ventura
Validazione (Provvedimento N. del)



Art. 1 FONTI NORMATIVE

- Articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9, 18, primo comma e 118, quarto comma della Costituzione;
- L.R. Lombardia n. 1 del 14/02/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", con la quale la Regione Lombardia ha riconosciuto il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, promuovendone lo sviluppo, salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo e riconoscendone la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione;
- Legge n. 106 del 06/06/2016, con la quale al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;
- D. Lgs. 3/07/2017, n. 117 di approvazione del "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico riconosce il valore sociale dell'attività degli enti del Terzo settore, come espressione di partecipazione altruistica e di solidarietà pluralistica, volta a perseguire il bene comune, la coesione sociale e il pieno sviluppo della persona e favorisce lo svolgimento delle attività solidaristiche di detti enti, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, a favore della propria utenza, anche all'interno delle proprie strutture.

La Fondazione intende rafforzare e consolidare il profondo legame già da tempo esistente con numerosi enti del Terzo settore, promuovendo sinergie operative, con l'obiettivo di potenziare il loro ruolo sociale e di partecipazione attiva nella "vita" della Fondazione e della comunità locale.

Il rapporto di collaborazione con gli enti del Terzo settore è finalizzato al perseguimento degli obiettivi istituzionali della Fondazione e può riguardare:

- attività integrative, di supporto o di sussidiarietà all'attività istituzionale non assistenziale;
- attività e servizi ammessi dalla normativa vigente, assunti integralmente dall'Associazione;
- attività innovative e sperimentali consentite dalla normativa vigente.

Gli enti del Terzo settore possono sostenere attività nelle seguenti aree di intervento:

1. socio-assistenziale e socio-sanitaria;
2. promozione della tutela degli interessi delle persone affette da sindromi o patologie specifiche, ponendosi a sostegno delle stesse e delle loro famiglie, con iniziative realizzate sia all'interno della Fondazione che all'esterno;
3. promozione di studi, ricerche e formazione;



4. miglioramento della qualità della vita, tutela dei diritti della persona, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e supporto all'attività di soccorso, in caso di pubblica calamità;
5. tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
6. attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

L'ammissione degli enti del Terzo settore all'interno della Fondazione è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Gli enti del Terzo settore devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del rapporto con la Fondazione.

Art. 3 SCOPO

Il presente regolamento ha la finalità di definire i principi generali di riferimento per l'avvio e lo sviluppo di pratiche partecipative tra la Fondazione e gli enti del Terzo settore, declinando il tema dell'accreditamento, degli atti convenzionali, degli ambiti di attività e delle responsabilità.

Art. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

I rapporti tra la Fondazione e gli enti del Terzo settore vengono disciplinati attraverso due fasi distinte, a cui corrispondono due diverse modalità autorizzative, aventi ciascuno finalità e contenuti specifici, individuati in:

- **Accreditamento**
- **Convenzione**

L'accreditamento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comporta il riconoscimento in capo agli enti del Terzo settore del possesso di una serie di requisiti standard, che gli enti stessi devono mantenere nel corso della loro collaborazione con la Fondazione. L'accreditamento consente agli enti del Terzo settore la realizzazione di specifici progetti, in linea con gli strumenti di programmazione della Fondazione, per i quali non è previsto lo svolgimento di attività o interventi da parte di volontari degli enti stessi, a favore degli utenti della Fondazione, presso le strutture della Fondazione stessa.

Le convenzioni sono, invece, sottoscritte dal Direttore Generale e hanno la funzione di regolamentare gli specifici rapporti operativi intercorrenti tra ente del Terzo settore e Fondazione. L'accreditamento ha validità per 5 anni ed è rinnovabile a seguito dell'esito positivo delle procedure di verifica effettuate da parte della Fondazione.

La convenzione, di norma, ha durata triennale ed è rinnovabile, previa espressa manifestazione di volontà delle due parti.



Art. 5 ACCREDITAMENTO

5.1 Requisiti per l'accreditamento da parte della Fondazione e attività previste

Gli enti del Terzo settore non sono autorizzati a svolgere le proprie attività all'interno o a favore della Fondazione se non sono stati preventivamente accreditati.

E' necessaria l'iscrizione, da almeno sei mesi, al registro unico nazionale del Terzo settore. Per l'applicabilità di detta norma, si veda nello specifico l'art. 14.

Nel caso in cui l'intervento dell'ente del Terzo non sia genericamente rivolto alla Fondazione, ma riguardi una o più Unità Operative della Fondazione, è necessario l'assenso del/dei Direttore/i dell'Unità Operativa a beneficio della/e quale/i l'intervento è effettuato.

Gli enti del Terzo settore devono esplicitare, in modo chiaro, le modalità, i tempi e le finalità delle attività e/o progetti che propongono di realizzare nell'ambito della Fondazione.

I progetti che gli enti del Terzo settore intendono attuare a supporto delle attività proprie della Fondazione (assistenza e ricerca) devono essere a titolo gratuito.

Gli enti del Terzo settore sono tenuti al rispetto dei principi e dei valori stabiliti nel Codice Etico della Fondazione e ad impegnarsi a collaborare in uno spirito di aiuto e condivisione delle principali finalità ospedaliere, al fine di qualificare l'offerta sanitaria in ogni aspetto.

5.2 Iter formale per l'accreditamento

Gli enti del Terzo settore che intendono essere accreditati dalla Fondazione IRCCS devono inviare una comunicazione formale al Presidente e al Direttore Generale della Fondazione e, in copia conoscenza, al Responsabile UOS URP e Rapporti con le Associazioni, in cui si chiede l'accreditamento da parte della Fondazione, esplicitando i contenuti delle attività o progetti che intendono realizzare all'interno della Fondazione;

A tale comunicazione devono essere allegati lo Statuto, l'Atto Costitutivo e, nel caso in cui l'intervento proposto riguardi una o più Unità Operative, una lettera di presentazione, redatta dal/i Direttore/i con il/i quale/i collaboreranno.

A seguito della necessaria verifica da parte del dirigente URP, relativamente alla sussistenza dei requisiti sopracitati e dopo incontro conoscitivo con il Presidente e il Direttore Sanitario della Fondazione si sottopone la delibera di accreditamento al Consiglio di Amministrazione.

Il provvedimento così adottato viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ne vengono contestualmente informati la Direzione Strategica, il Direttore Scientifico, il Direttore Medico di Presidio e, il Direttore delle Professioni Sanitarie, nonché, l'eventuale Unità Operativa direttamente coinvolta.

L'UOS URP e Associazioni di Volontariato provvede inoltre ad informare il personale dipendente della Fondazione, tramite intranet nonché, ad aggiornare il sito web.



5.3 Durata accreditamento

L'ammissione mediante accreditamento viene prevista per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il rinnovo, a seguito di richiesta da parte dell'ente del Terzo settore, sarà disposto con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previa relazione sulle attività svolte da parte dell'ente interessato nel quinquennio precedente.

Art. 6 CONVENZIONE

Di norma, la convenzione viene stipulata in presenza di:

- progetti per attività integrative e di supporto ai servizi erogati dalla Fondazione;
- progetti per attività di supporto espletate presso i reparti di degenza e gli ambulatori;
- progetti per attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- progetti per attività di ricerca scientifica innovativa e sperimentale.

Nel caso in cui la realizzazione dei progetti/attività rientranti nelle fattispecie sopra previste prevedano l'interazione del personale degli enti del Terzo settore con il personale dipendente della Fondazione IRCCS, nell'ambito delle strutture della Fondazione, viene prevista la stipula di apposita convenzione. L'UOS URP e Rapporti con le Associazioni, procede alla stesura del relativo testo, nel quale viene opportunamente regolata, sul piano giuridico, amministrativo e pratico l'attività e il progetto che l'Ente del Terzo settore intende realizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni previste nel presente regolamento.

L'UOS URP e rapporti con le Associazioni predispone contestualmente la Determinazione di ratifica della convenzione da sottoporre alla Direzione Strategica per la relativa sottoscrizione.

L'UOS URP e Associazioni di volontariato, durante il periodo di vigenza della convenzione, verifica la corretta applicazione da parte dell'ente del Terzo settore della convenzione stipulata e, ciò, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività e/o progetti.

6.1 Contenuti minimi della Convenzione

La convenzione dovrà regolare principalmente i seguenti aspetti:

1. Prestazioni fornite
2. Rapporto tra volontari e personale sanitario
3. Attività di formazione
4. Obblighi degli enti del Terzo settore
5. Copertura assicurativa
6. Disponibilità locali
7. Servizio mensa
8. Osservanza convenzione: responsabilità
9. Tutela della privacy
10. Sicurezza e prevenzione
11. Durata convenzione
12. Competenza controversie
13. Comunicazione eventi, utilizzo loghi.



Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Art. 7 COPERTURA ASSICURATIVA

E' fatto obbligo agli enti del Terzo settore di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per la responsabilità civile verso i terzi, connessa allo svolgimento delle attività dei volontari, è già attiva la polizza della Fondazione. Al riguardo, la Fondazione garantisce agli enti del Terzo settore che ne fanno richiesta, tramite gli Affari Generali e Legali, Convenzioni, la possibilità di consultazione di detta polizza.

La polizza assicurativa per gli infortuni sarà invece stipulata, sotto la propria responsabilità, dall'Ente del Terzo settore, con onere della copertura a rimborso a carico della Fondazione, al termine dell'anno di riferimento, in base al numero di volontari effettivamente impiegato nell'anno e secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. L'ente del Terzo settore dovrà presentare apposita istanza di rimborso al Responsabile Affari Generali e Legali, Convenzioni per competenza e, per conoscenza, al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.

Art. 8 RESPONSABILITA' E COMPITI

La Fondazione si impegna a rispettare l'autonomia statutaria delle organizzazioni.

La gestione delle relazioni e il coordinamento delle attività degli enti del Terzo settore operanti in Fondazione è posta in capo all'UOS URP e Rapporti con le Associazioni.

Gli enti del Terzo settore seguono le indicazioni del personale di riferimento del luogo in cui operano, al fine di svolgere le proprie iniziative in pieno accordo con la parte sanitaria. Collaborano quindi con la Fondazione in uno spirito di aiuto e condivisione della "mission".

Gli enti del Terzo settore subordinano la propria attività al principio di legalità e si obbligano al rispetto delle norme vigenti in materia, al rispetto dei regolamenti della Fondazione e all'osservanza dei principi di onestà, trasparenza, affidabilità, correttezza e buona fede, nonché al rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Gli enti del Terzo settore devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

L'ente del Terzo settore è responsabile dell'affidabilità morale e professionale dei volontari e vigila affinché l'attività dei volontari sia conforme ai principi di legalità, correttezza, collaborazione, lealtà, in ogni ambito in cui svolgono la loro attività.

Gli enti del Terzo settore devono dare assicurazioni circa l'idoneità psico-fisica del volontario allo svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione e relativamente all'assolvimento dell'obbligo delle vaccinazioni obbligatorie.



I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure operative vigenti presso la Fondazione.

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'ente di appartenenza del volontario, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente del Terzo settore di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' pertanto fatto obbligo a tutti i volontari di utilizzare un camice, di colore bianco, durante l'attività prestata presso la Struttura interna alla Fondazione di destinazione.

I volontari devono essere muniti – a cura e sotto la responsabilità dell'organizzazione – di apposito tesserino di riconoscimento da esporre sempre sulla divisa.

Il volontario è tenuto a segnalare ai degenti assistiti, quando ciò si rendesse necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato. Ogni volontario aderente si impegna a non accettare, per sé o per altri, regali od altre utilità offertegli dai degenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato. Per i regali di modico valore, eventualmente ricevuti in occasione di festività o particolari ricorrenze, ogni volontario si impegna comunque ad informare l'Associazione di appartenenza.

I volontari che non hanno raggiunto la maggiore età accedono alla Fondazione, se hanno compiuto 16 anni, sotto la piena responsabilità dell'ente del Terzo settore di appartenenza, che svolge funzioni di tutoraggio. La presenza di minorenni deve comunque essere concordata, sotto la responsabilità dell'ente stesso, con i Direttori delle Strutture interessate e con la Direzione Medica di Presidio, tramite apposita richiesta da inviare per conoscenza anche al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.

I volontari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché di quelle eventualmente dettate dalla Fondazione.

Durante la gravidanza e durante l'allattamento tutte le volontarie sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della maternità.

Il volontario si impegna ad usare con cura i beni di proprietà della Fondazione e a non utilizzare per fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone per espletare l'attività di volontariato.

Il mancato rispetto da parte del volontario dei doveri illustrati nel presente regolamento comporta l'immediato allontanamento dello stesso dalla struttura presso cui opera, a cura del Direttore del Reparto e/o del Coordinatore Infermieristico che provvederà a darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio e al Responsabile URP e Associazioni di volontariato. In relazione alla gravità delle inadempienze del volontario sarà valutata l'opportunità di allontanamento temporaneo o definitivo dello stesso.



Art. 9 SPAZI A DISPOSIZIONE

La Fondazione, compatibilmente con le reali disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'ente del Terzo settore, su sua richiesta, adeguati spazi, eventualmente anche condivisi da più enti, da destinare all'attività dello/gli stesso/i.

Nel caso in cui si evidenzi la circostanza per cui la Fondazione non sia più in grado di garantire uno spazio all'ente del Terzo settore, ne darà immediata comunicazione all'ente stesso e garantirà tempi congrui per il reperimento di spazi diversi o per un diverso assetto organizzativo.

Gli enti del Terzo settore che usufruiscono di spazi della Fondazione sono tenuti a contribuire ad un rimborso spese forfettario che sarà definito con apposito provvedimento

Alle nuove organizzazioni accreditate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non potrà essere data autorizzazione di porre come sede legale quella della Fondazione.

Art. 10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI

L'organizzazione dell'ente del Terzo settore e i suoi volontari si impegnano ad osservare il più rigoroso riserbo sulle notizie e sui fatti dei quali possono venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza. Qualora il volontario tratti dati personali o sensibili di cui la Fondazione è titolare, dovrà farlo nei limiti e in ottemperanza della normativa vigente e delle istruzioni fornite dalla Fondazione.

Laddove, in funzione dell'attività svolta dall'ente del Terzo settore, si rendessero necessarie ulteriori precisazioni sugli aspetti connessi alla tutela della riservatezza, si provvederà a disciplinarli specificamente nelle singole convenzioni.

La Fondazione si impegna a non far uso delle informazioni, notizie, indirizzi dei volontari per fini diversi da quelli strettamente connessi con il servizio previsto dalla convenzione.

La violazione delle disposizioni che precedono costituiscono inadempimento che giustifica l'allontanamento del volontario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8.

L'ente del Terzo settore dovrà informare l'Ufficio Comunicazione & Customer Care in merito ad ogni iniziativa che veda coinvolta la Fondazione, in particolare nei casi di comunicati alla stampa o di progetti di raccolta fondi.

Art. 11 FORMAZIONE

L'UOS URP e Associazioni di Volontariato, in collaborazione con le Unità Operative individuate per materie di competenza, organizza corsi di formazione per il personale volontario degli enti del Terzo settore, di norma una volta all'anno, in materia di sicurezza e prevenzione.

Art. 12 UTILIZZO DEL MARCHIO E AGGIORNAMENTO DATI

L'ente del Terzo settore si impegna a rispettare le vigenti regole di utilizzo del marchio della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e a richiedere il nulla osta per l'utilizzo del marchio stesso, inviando una richiesta a comunicazione@policlinico.mi.it.

L'ente del Terzo settore si impegna inoltre a comunicare, con congruo anticipo, gli eventi promossi a favore della Fondazione e a segnalare la variazione di recapiti e contatti.



Ciascuna organizzazione avrà un proprio spazio sul sito web della Fondazione e potrà usufruire, previa valutazione della redazione della Fondazione, della intranet aziendale per diffondere avvisi/eventi.

Art. 13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE
(disposizioni previste dal d. lgs. 117 del 3.7.2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)

Come previsto dall'art. 101, comma secondo del d. lgs. 117, del 3 luglio 2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previste ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti del Terzo settore nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale che si adeguano alle disposizioni del decreto citato entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale il requisito dell'iscrizione al registro stesso si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 117, del 3 luglio 2017, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, con proprio decreto, definisce, tra l'altro, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Con lo stesso decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro un anno dovranno essere definite le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

Art. 14 APPLICAZIONE

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni precedente disciplinare o policy aziendale in materia, ha validità a decorrere dalla data della sua ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.